Alternanza scuola-lavoro: normativa su salute e sicurezza in tirocinio

La scuola deve verificare le condizioni di sicurezza offerte dai luoghi di lavoro che ospitano gli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Di cosa si tratta

Sebbene il tirocinio curriculare non sia un rapporto di lavoro ma parte integrante del percorso di studi (DM 195/2017), ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro **lo studente è equiparato a un lavoratore**. Di conseguenza, durante il tirocinio in aziende pubbliche o private, si applicano tutti gli adempimenti normativi previsti per i luoghi di lavoro.

Quali sono gli obblighi della scuola

L'istituzione scolastica e formativa ha il dovere preliminare di selezionare aziende in grado di garantire tirocini sicuri. Inoltre designa un **tutor interno** formato in materia di sicurezza (o supportato da un esperto come l'RSPP) e garantisce due livelli di tutela. Sul piano della **tutela oggettiva**, si assicura che le mansioni non espongano lo studente a rischi significativi, definendo in anticipo i compiti assegnati, le attrezzature utilizzabili e i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. Sul piano della **tutela soggettiva**, la scuola concorda preventivamente con l'azienda (sulla base dell'integrazione al DVR aziendale relativa ai rischi e le misure di tutela per i tirocinanti) l'identificazione dei pericoli e le misure di prevenzione necessarie, formalizzando il tutto all'interno del **progetto formativo personalizzato**.

Quali sono gli adempimenti previsti per la sicurezza

In Trentino, le scuole fanno riferimento alle apposite “Linee guida in materia di salute e sicurezza per i tirocini curriculari”, elaborate dal Comitato provinciale di coordinamento. Prima dell'avvio del tirocinio, la scuola deve occuparsi di due aspetti fondamentali:

- garantire le **coperture assicurative** (INAIL e Responsabilità Civile), valide anche per le attività svolte all'esterno della sede aziendale purché previste dal progetto formativo
- erogare preventivamente la **formazione generale** sulla sicurezza e prevedere l'eventuale sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda invece la **formazione specifica** (sui rischi specifici della mansione), scuola e azienda ospitante possono accordarsi nella convenzione per collaborare all'erogazione e dividerne i costi.

DECRETO 3 novembre 2017 , n. 195

Dipartimento istruzione e cultura